

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTINI, CORDA, BASILIO, FRUSONE,
RIZZO, PAOLO BERNINI, TOFALO**

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernenti la definizione delle politiche nazionali di difesa e sicurezza nonché la pianificazione, l'attuazione e il controllo dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma

Presentata il 1° aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tematica delle spese militari è stata, negli anni scorsi, al centro dell'attenzione mediatica e politica. Non di meno in questo ultimo periodo si è sentita, anche a fronte di una crisi economica e finanziaria di sistema, la necessità di mettere mano a molti programmi di sistemi d'arma che erano stati approvati nel passato.

La riforma, che ha riunito nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito « codice » tutte le normative riguardanti le Forze armate, definendo al meglio un unico punto di raccordo e riferimento, non ha però modificato la normativa sui

programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma. Solo la legge n. 244 del 2012, all'articolo 4, sostituendo l'articolo 536 del codice, ha introdotto piccole modifiche, risultate però inefficaci per rendere il Parlamento garante delle scelte effettuate in materia di difesa, in particolare, di sistemi d'arma su cui investire.

Inoltre, una valutazione attenta delle politiche relative alla difesa attuata in altri Paesi, come la Francia e gli Stati Uniti d'America, ci ha posti di fronte a una domanda fondamentale: come si definiscono gli obiettivi della politica di difesa in Italia e come si definiscono e si controllano i programmi d'arma richiesti dal Governo?

La risposta a questa domanda sta nel prevedere che il Governo, con cadenza sessennale, presenti alla Camera un libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza, garantendo così la responsabilità del Parlamento e una gestione più efficace del settore della difesa.

Nel dettaglio, la proposta di legge, all'articolo 1 sostituisce l'articolo 536 del codice prevedendo l'adozione del citato Libro bianco; all'articolo 2 sostituisce l'articolo 536-*bis* del codice che prevede l'approvazione della legge di pianificazione

milare triennale; all'articolo 3 introduce l'articolo 536-*ter* del codice che prevede la presentazione di relazioni alle Camere; l'articolo 4 introduce l'articolo 536-*quater* del codice che reca le disposizioni contabili; l'articolo 5 introduce l'articolo 536-*quinquies* del codice che reca le disposizioni finanziarie; l'articolo 6 introduce l'articolo 536-*sexies* del codice che istituisce l'Ufficio per il controllo sui programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma; all'articolo 7, in fine prevede le disposizioni transitorie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza).

1. L'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato « codice », è sostituito dal seguente:

« ART. 536. — *(Libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza).* — 1. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza sessennale, un Libro bianco in cui sono indicate le finalità delle politiche nazionali di difesa e sicurezza nel medio e nel lungo periodo e sono definiti i mezzi, gli strumenti e le forme necessari a garantire la difesa e la sicurezza del Paese dalle minacce esterne, nonché le linee guida per la partecipazione dell'Italia alle azioni delle organizzazioni internazionali volte a promuovere la pace e la sicurezza fra le nazioni.

2. Il libro bianco è presentato alle Camere entro il 30 giugno dell'anno precedente il sessennio al quale il Libro bianco si riferisce.

3. Ciascuna Camera si esprime sul Libro bianco con un atto parlamentare di indirizzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente il sessennio al quale il Libro bianco si riferisce.

4. Qualora se ne presenti la necessità a causa di importanti mutamenti nello scenario internazionale il Libro bianco può essere aggiornato dal Governo prima dello scadere del sessennio. Le eventuali modifiche possono essere oggetto di atti parlamentari di sindacato ispettivo ».

ART. 2.

(Legge di pianificazione militare triennale).

1. L'articolo 536-bis del codice è sostituito dal seguente:

« ART. 536-bis. — *(Legge di pianificazione militare triennale).* — 1. I programmi re-

lativi all'ammodernamento, al rinnovamento, al reintegro delle dotazioni e alla manutenzione straordinaria dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale, nonché i programmi di costituzione e di ripianamento delle relative scorte sono approvati con legge.

2. Il progetto di pianificazione militare triennale relativo ai programmi di cui al comma 1 del presente articolo e conforme agli obiettivi e alle linee guida definiti con il Libro bianco di cui all'articolo 536 è presentato dal Ministro della difesa alle Camere entro il 31 gennaio dell'anno precedente il triennio al quale il progetto si riferisce.

3. Nel progetto di pianificazione militare triennale sono inserite tutte le attività, comunque denominate, afferenti alla difesa nazionale, indipendentemente dal Ministero nel cui stato di previsione della spesa sono iscritti i relativi stanziamenti.

4. Il progetto di pianificazione militare triennale è approvato dalle Camere, con legge, entro il 31 luglio dell'anno in cui è presentato ai sensi del comma 2.

5. Ai fini di cui al presente articolo, per programma si intende l'insieme delle azioni e delle acquisizioni riferite a un unico sistema d'arma o a un gruppo omogeneo di materiali destinati al soddisfacimento di un identico requisito o a una singola attività esattamente individuabile, comprese le fasi di ricerca e di sviluppo ove queste non siano separatamente considerate e finanziate per ragioni di costo, complessità o aleatorietà, e quanto altro comunque connesso dal momento dell'avvio del programma medesimo fino alla consegna di tutti i sistemi o i materiali previsti ovvero alla totale conclusione dell'attività, comprese in ogni caso le scorte di prima dotazione.

6. La legge di pianificazione militare triennale autorizza:

a) l'acquisizione di sistemi d'arma, mezzi ed equipaggiamenti, comunque denominati, destinati alle Forze armate;

b) i programmi di ricerca e di sviluppo riferiti ai sistemi, mezzi ed equi-

paggiamenti di cui alla lettera *a*), nonché i programmi di ricerca scientifici e tecnologici o comunque connessi alla difesa nazionale, anche se riferiti a discipline o ad ambiti non direttamente militari;

c) la costituzione e il ripianamento delle scorte per i sistemi, mezzi ed equipaggiamenti di cui alla lettera *a*), nonché i programmi di reintegro dei medesimi;

d) i programmi di straordinaria manutenzione, ammodernamento e modifica dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti di cui alla lettera *a*), quando comportino un aumento delle capacità operative dei medesimi, ovvero ne consegua una diversa configurazione o ne sia sostanzialmente mutata la capacità operativa;

e) i programmi di costruzione, acquisizione e ristrutturazione di immobili, opere e apprestamenti comunque destinati alle Forze armate e alla difesa nazionale, con esclusione degli alloggi di servizio individuali, di valore unitario, nel triennio, uguale o superiore a 5 milioni di euro.

7. Per i programmi di cui al comma 6 sono definite, ove possibile, le quantità complessive autorizzate su base annuale, nonché la spesa relativa da imputare a bilancio per ciascun esercizio finanziario.

8. I programmi di cui al comma 6 che siano autorizzati per la prima volta e il cui sviluppo temporale superi il triennio, devono essere specificamente approvati per la quantità presunta complessiva da acquisire fino alla conclusione del programma medesimo e per l'intero costo presunto ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della legge di pianificazione militare triennale.

9. Nella legge di pianificazione militare triennale non sono inseriti i programmi di cui al comma 6, lettere *a*) e *d*) che, tenuto conto del loro sviluppo temporale complessivo, prevedono una spesa totale, ai valori monetari correnti alla data di entrata in vigore della stessa legge, inferiore a 15 milioni di euro e i programmi di cui al medesimo comma 4, lettere *b*) e *c*) , che prevedono una spesa totale, ai valori mo-

netari correnti alla data di entrata in vigore della stessa legge, inferiore a 5 milioni di euro.

10. Dalla legge di pianificazione militare triennale sono comunque esclusi gli strumenti, apparati ed equipaggiamenti che sono parte integrante e inscindibile di un sistema d'arma per il quale la spesa è già stata autorizzata, purché il costo relativo a tali strumenti, apparati ed equipaggiamenti sia già stato compreso nello stanziamento per il sistema d'arma.

11. Il comma 10 non si applica agli strumenti, apparati ed equipaggiamenti che, pur destinati a sistemi d'arma complessi e da questi inscindibili, sono acquisiti separatamente dai medesimi per motivi di aggiornamento, potenziamento o ammodernamento e rappresentano una spesa successiva, aggiuntiva e chiaramente identificabile rispetto a quella del sistema d'arma al quale si riferiscono o sono destinati ».

ART. 3.

(Relazioni alle Camere).

1. Dopo l'articolo 536-*bis* del codice, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 536-*ter.* — *(Relazioni alle Camere).* — 1. Con il progetto di pianificazione militare triennale di cui all'articolo 536-*bis*, il Ministro della difesa presenta alle Camere, d'intesa con gli altri Ministri interessati:

a) una relazione sull'evoluzione degli aspetti politico-militari della politica nazionale di sicurezza nel breve e nel medio periodo;

b) una relazione illustrativa sulla struttura organica dei comandi e degli organi direttivi centrali e periferici fino al livello di generale di brigata o equivalente, nonché delle unità, dei reparti e degli enti fino al livello di tenente colonnello o equivalente, e sulla loro prevista evoluzione nel triennio interessato;

c) una relazione sulla consistenza dei sistemi d'arma, dei mezzi, degli equipaggiamenti e delle opere destinati alla difesa nazionale in cui è specificato quali sistemi, equipaggiamenti e opere sono in servizio attivo, quali in riserva e per quali è prevista la dismissione, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione del progetto;

d) una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati per il triennio precedente;

e) una relazione sullo stato di avanzamento e sulle prospettive dei programmi di ricerca e di sviluppo in corso».

ART. 4.

(Disposizioni contabili).

1. Dopo l'articolo 536-ter del codice, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«ART. 536-quater. — *(Disposizioni contabili).* — 1. Le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 536-bis sono iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa e degli altri Ministeri interessati, per ciascun esercizio finanziario, nei limiti previsti dalla legge di pianificazione militare triennale, eventualmente aggiornate in base al tasso di inflazione programmato per l'anno in corso.

2. Possono essere iscritte a bilancio somme, considerate ne loro complesso e al netto della rivalutazione monetaria, con uno scostamento massimo in aumento o in diminuzione del 2 per cento dell'importo globale autorizzato dalla legge di pianificazione militare triennale.

3. Nel caso in cui singoli programmi presentino variazioni pari o superiori al 5 per cento degli importi annuali autorizzati, fatto salvo il limite complessivo di variazione di cui al comma 2, deve essere allegata al disegno di legge di bilancio un'apposita e dettagliata relazione giustificativa relativa a tali programmi.

4. Qualora un programma presenti variazioni pari o superiori al 10 per cento

dell'importo annuale autorizzato, in sede di approvazione del disegno di legge di bilancio, la maggiore o minore spesa deve essere specificamente approvata o, in alternativa, devono essere introdotte le opportune modifiche al programma medesimo.

5. Contestualmente alla presentazione dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro della difesa presenta alle Camere una nota aggiuntiva nella quale sono descritti i diversi programmi con i rispettivi stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario di riferimento.

6. Gli stanziamenti relativi ai programmi di cui all'articolo 536-*bis*, comma 6, lettera *e*), limitatamente a quelli di importo inferiore a 5 milioni di euro, sono iscritti a bilancio in capitoli specifici, diversi dai capitoli di spesa in cui sono inserite le spese approvate con la legge di pianificazione militare triennale.

7. Eventuali variazioni globalmente superiori al 10 per cento alle quantità di sistemi d'arma e di materiali da acquisire, anche se non comportano variazioni di spesa, possono essere apportate solo previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

8. Con la legge di stabilità possono essere approvate variazioni alla legge di pianificazione militare triennale ove si manifestino motivate esigenze non prevedibili in sede di approvazione della stessa legge o conseguenti a eventi eccezionali ».

ART. 5.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dopo l'articolo 536-*quater* del codice, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 536-*quinquies*. — *(Disposizioni finanziarie)*. — 1. In allegato allo stato di previsione relativo a ciascun esercizio finanziario, il Ministro della difesa presenta una relazione sull'attuazione dei programmi autorizzati con legge, nonché una relazione dettagliata sui programmi di cui

all'articolo 536-*bis*, comma 9, indicando per ciascuno l'oggetto, l'importo totale, l'importo imputato a bilancio per ciascun esercizio e la percentuale di esecuzione.

2. Il Ministro della difesa trasmette, altresì, alle Camere l'elenco delle ditte alle quali, nell'esercizio finanziario precedente, sono state affidate, a qualsiasi titolo, commesse per un importo complessivo superiore a 100.000 euro, presentando per ciascuna una scheda di *performance* e specificando i programmi ai quali partecipa e gli importi relativi ».

ART. 6.

(Ufficio per il controllo dei programmi di armamento).

1. Dopo l'articolo 536-*quinquies* del codice, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 536-*sexies*. — *(Ufficio per il controllo dei programmi di armamento)*. — 1. È istituito, presso il Ministero della difesa, l'Ufficio per il controllo dei programmi di armamento (UCPA) che opera con autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Sono organi dell'UCPA il direttore e il comitato di valutazione. Il direttore è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra dipendenti civili o militari dello Stato ovvero tra personalità estranee all'amministrazione statale di comprovata competenza. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono sulla nomina con voto segreto.

3. Del comitato di valutazione dell'UCPA fanno parte otto esperti civili o militari di comprovata competenza, anche estranei all'amministrazione statale, uno dei quali scelto tra i magistrati della Corte dei conti su indicazione del Presidente della stessa.

4. Compiti dell'UCPA sono la verifica e il monitoraggio delle attività tecniche e contrattuali relative ai programmi di armamento di valore unitario superiore a 50 milioni di euro inseriti nel progetto di

pianificazione militare triennale di cui all'articolo 536-*bis*.

5. Su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, l'UCPA esprime pareri e valutazioni sui programmi di armamento o su parte di essi.

6. Il regolamento per il funzionamento dell'UCPA è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso regolamento sono definite le competenze per la nomina a direttore e a membro del comitato di valutazione dell'UCPA ».

ART. 7.

(Disposizioni transitorie).

1. Il Libro bianco sulle politiche nazionali di difesa e sicurezza relativo al sessennio 2016-2022 è presentato dal Governo entro il 31 marzo 2015.

2. Entro il 30 maggio 2015 il Ministro della difesa presenta alle Camere il progetto di pianificazione militare per il triennio 2016-2018, che le Camere approvano, con legge, entro il 31 settembre 2015.

3. I termini previsti dall'articolo 536-*bis* del codice, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a partire dal progetto di pianificazione militare per il triennio 2019-2021.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 536-*quater* del codice, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, il Ministro della difesa può iscrivere a bilancio somme diverse per eccesso o per difetto rispetto a quanto previsto dal progetto di pianificazione militare triennale senza tenere conto dei limiti di scostamento di cui al medesimo articolo 536-*quater*. A giustificazione delle eventuali variazioni di stanziamento il Ministro della difesa presenta una relazione alle Camere al fine di individuare eventuali problemi nel processo di pianificazione, proponendo, se necessario, gli opportuni correttivi.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0022870